

Carta araba dei diritti dell'uomo

adottata a Tunisi il 23 maggio 2004; entrata in vigore il 15 marzo 2008



Il presente testo è stato elaborato dalla redazione di *Lares et Urbs* sulla base della versione in inglese ad opera di M. AMIN AL-MIDANI e M. CABANETTES, con la revisione di S.M. AKRAM, in *Boston University International Law Journal*, XXIV, 2006, 147-164, e di quella in francese curata dall'Alto Commissariato ONU dei diritti dell'uomo, reperibile sul sito http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_l-chart04.htm della *Bibliothèque Jeanne Hersch des droits de l'homme*; la redazione di *Lares et Urbs* ne ha inoltre curato la forma e la presentazione. Fra parentesi quadre sono riportati i corrispondenti articoli della prima stesura del documento, elaborata nel 1994.

Preambolo

I Governi degli Stati membri della Lega degli Stati Arabi,

- *Premessa* la fede della nazione Araba nella dignità dell'uomo, sin da quando Allah l'ha onorata facendo del mondo arabo la culla delle religioni ed il luogo d'origine di civiltà che hanno affermato il diritto ad una vita di dignità, fondata sulla libertà, la giustizia e la pace;
- *Nel perseguire* i principi eterni di fratellanza, uguaglianza e tolleranza tra gli esseri umani, fermamente stabiliti dalla Shari'ah islamica e dalle altre religioni rivelate;
- *Fieri* dei propri valori e principi umanitari saldamente affermatasi nel corso della loro lunga storia e che hanno avuto un grande ruolo nell'espandere i centri di reciproca conoscenza tra Oriente ed Occidente, facendone un punto d'incontro internazionale per tutti coloro che cercano la conoscenza, la sapienza e la saggezza;
- *Consapevoli* che l'intero mondo arabo ha sempre operato unitariamente per preservare la propria fede, credendo nella propria unità, lottando per proteggere la propria libertà, difendendo il diritto delle nazioni all'autodeterminazione e alla sovranità sulle proprie risorse, credendo che lo stato di diritto, il suo contributo alla protezione dei diritti umani universali e tra loro correlati e il godimento da parte di ciascuno della libertà, della giustizia e delle pari opportunità costituisce il termine di paragone per misurare il valore di una società;
- *Ribadendo* il rifiuto del razzismo e del sionismo, che costituiscono una violazione dei diritti umani ed una minaccia alla pace mondiale, riconoscendo la stretta relazione tra diritti umani e pace mondiale, riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti umani, delle disposizioni dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economico-sociali e culturali e della Dichiarazione del Cairo sui diritti dell'uomo nell'Islam;

Gli Stati Parti della presente Carta hanno concordato quanto segue:

1. — La presente Carta, nel contesto dell'identità nazionale degli Stati arabi e del loro sentimento di appartenere ad una comune civiltà, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) porre i diritti umani al centro della preoccupazione nazionale degli Stati arabi, creare grandi ideali su cui guidare la volontà degli individui negli stessi Stati arabi ed aiutarli a migliorare la propria situazione secondo i più nobili valori umani;
 - b) inculcare negli essere umani degli Stati arabi la fierezza della propria identità, la fedeltà alla patria e l'attaccamento alla terra, alla storia e ai propri comuni interessi; incoraggiare la fratellanza umana, la tolleranza e l'apertura culturale in conformità ai principi universali e ai principi proclamati negli strumenti internazionali in materia di diritti umani;

- c) preparare le future generazioni degli Stati arabi a vivere una vita libera e responsabile all'interno di una società civile fondata sull'equilibrio fra la consapevolezza dei diritti e il rispetto dei doveri e governata dai principi di uguaglianza, tolleranza e moderazione;
- d) stabilire il principio secondo il quale tutti i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili, interdipendenti e indissociabili.

2. [ex 1] — a) Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione ed al controllo delle proprie ricchezze e risorse naturali e, di conseguenza, hanno il diritto di determinare liberamente il proprio sistema politico e di perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

b) Tutti i popoli hanno il diritto di vivere in una condizione di sovranità nazionale e di unità territoriale.

c) Ogni forma di razzismo, di sionismo, di occupazione e di dominazione straniera costituiscono una sfida alla dignità umana e un impedimento importante alla realizzazione dei diritti fondamentali dei popoli. È doveroso condannare tali pratiche ed operare per eliminarle.

d) Tutti i popoli hanno il diritto di resistere all'occupazione straniera.

3. [ex 2] — a) Tutti gli Stati Parti della presente Carta si impegnano a garantire a tutti gli individui che si trovino sul loro territorio soggetti alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà riconosciuti nella presente Carta senza distinzioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione, pensiero, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o disabilità fisica o mentale.

b) Gli Stati Parti della presente Carta devono adottare le misure necessarie a garantire l'effettiva uguaglianza nell'esercizio di tutti i diritti e le libertà stabiliti nella presente Carta, in modo da assicurare una protezione contro ogni forma di discriminazione basata su uno dei motivi menzionati nel precedente paragrafo.

c) L'uomo e la donna hanno uguale dignità umana, diritti e doveri, nel quadro della discriminazione positiva stabilita a favore della donna dalla Shari'ah islamica e dalle altre leggi divine, dalla legislazione e dagli strumenti internazionali. Di conseguenza, tutti gli Stati Parti della presente Carta devono adottare le misure necessarie a garantire l'effettiva uguaglianza fra uomini e donne.

4. [ex 3-4] — a) In caso di pubblica emergenza che minacci l'esistenza stessa della nazione e che deve essere dichiarato ufficialmente, gli Stati Parti possono adottare misure che derogano agli obblighi della presente Carta nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale e non comportino discriminazioni basate unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

b) Ai sensi della precedente disposizione non si può mai derogare agli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28 e 29. Le garanzie legali per la protezione di tali diritti non possono essere sospese.

c) Tutti gli Stati Parti della presente Carta che si avvalgono del diritto di deroga devono immediatamente informare gli altri Stati Parti, per mezzo del Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi, delle disposizioni alle quali hanno derogato e dei motivi per cui la deroga è stata dichiarata. Deve essere ugualmente comunicata, con lo stesso mezzo, la data in cui tale deroga deve avere termine.

5. [ex 5] — a) Il diritto alla vita è inerente ad ogni individuo.

b) La legge protegge tale diritto. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita.

6. [ex 10] — La pena di morte può essere inflitta solo per i crimini più gravi in conformità alla legge in vigore all'epoca in cui il delitto è stato commesso. Tale pena può conseguire solo ad una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente. Chiunque sia stato condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.

7. [ex 12] — a) La pena di morte non può essere inflitta ai minori di diciotto anni, salvo disposizione contraria della legge in vigore all'epoca in cui il delitto è stato commesso.

b) La pena di morte non può essere eseguita su una donna in stato di gravidanza fino al parto o su una madre prima che siano trascorsi due anni dalla data del parto. In ogni caso, prevalgono gli interessi del neonato.

8. [ex 13a] — a) Nessuno può essere sottoposto a torture fisiche o mentali o ad un trattamento crudele, inumano, umiliante o degradante.

b) Gli Stati Parti della presente Carta proteggono tutti gli individui che si trovano sul loro territorio da tali pratiche e adottano misure efficaci per prevenirle. Tali atti o la partecipazione ad essi sono considerati crimini non soggetti a prescrizione e puniti dalla legge. La vittima di un atto di tortura ha diritto ad una riabilitazione e a un indennizzo.

9. [ex 13b] — È vietato sottoporre chiunque ad esperimenti medici o scientifici o utilizzarne gli organi senza il suo libero consenso e la piena conoscenza delle conseguenze che possono derivargli. Devono essere osservate tutte le regole etiche, umanitarie e professionali. Devono essere rispettate le procedure mediche atte a garantire la sicurezza personale dell'interessato conformemente alle leggi pertinenti di ogni Stato parte. In qualsiasi circostanza è vietato il commercio di organi umani.

10. — a) La schiavitù e la tratta degli esseri umani sotto tutte le forme sono vietate e punite dalla legge. Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù in qualsiasi circostanza.

b) Il lavoro forzato, la tratta degli esseri umani a scopo di prostituzione o di sfruttamento sessuale, lo sfruttamento della prostituzione altrui ed ogni altra forma di sfruttamento, nonché lo sfruttamento di minori durante i conflitti armati sono vietati.

11. [ex 9] — Tutti gli individui sono uguali davanti alla legge e tutti hanno il diritto di godere della sua protezione senza alcuna discriminazione.

12. [ex 9] — Tutti gli individui sono uguali davanti ai tribunali. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza della giustizia e la protezione dei giudici contro ogni ingerenza, pressione o minaccia. Tutti nel territorio dello Stato hanno assicurato il diritto ad un rimedio giudiziario.

13. — a) Tutti hanno diritto ad un equo processo nel quale sono assicurate sufficienti garanzie, condotto da un tribunale competente, indipendente ed imparziale precedentemente stabilito dalla legge, nel quale si decide sulla fondatezza delle accuse penali sollevate e si determinano i diritti e i doveri dell'imputato. Ogni Stato Parte garantisce le risorse finanziarie a chi non ha i mezzi necessari per un'assistenza legale in grado di difendere i suoi diritti.

b) Il processo è pubblico salvo nei casi eccezionali richiesti nell'interesse della giustizia in una società rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo.

14. [ex 8, 16] — a) Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona; nessuno può essere arrestato, perquisito o detenuto senza un mandato legale.

b) Nessuno può essere privato della sua libertà se non per i motivi e nei casi previsti dalla legge e conformemente alla procedura ivi fissata.

c) Ogni individuo arrestato sarà informato, al momento dell'arresto, in una lingua da lui compresa, delle ragioni del suo arresto, riceverà immediata notifica di tutte le accuse mosse contro di lui e avrà il diritto di contattare i suoi parenti.

d) Ogni individuo privato della libertà per arresto o detenzione ha il diritto di chiedere di essere sottoposto a visita medica e deve essere informato di tale diritto.

e) Chiunque sia arrestato o detenuto per un'accusa penale deve essere portato senza ritardo davanti a un giudice o a un funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario e dovrà essere, entro un termine ragionevole, rinvio a giudizio o liberato. Il suo rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurano la sua comparizione all'udienza. Non può essere una regola generale che le persone in attesa di giudizio siano trattenute in custodia cautelare.

f) Chiunque sia privato della libertà per arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso dinanzi ad un tribunale competente, per ottenere una decisione sulla legittimità dell'arresto o della detenzione e un ordine di scarcerazione se l'arresto o la detenzione sono illegali,

g) Chiunque sia vittima di un arresto o di una detenzione illegittimi ha diritto ad un indennizzo.

15. [ex 6] — Non vi possono essere delitti o pene se non previsti da una legge promulgata in precedenza. L'imputato beneficerà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole.

16. [ex 7] — Ogni imputato è presunto innocente finché non è provata la sua colpevolezza in un regolare processo e ha diritto, nel corso delle indagini e durante il processo, alle seguenti garanzie minime:

- a) essere informato senza indugio e dettagliatamente, in una lingua da lui compresa, della natura delle accuse a carico;
- b) disporre di tempo e agevolazioni sufficienti per preparare la propria difesa e contattare i suoi parenti;
- c) essere giudicato alla sua presenza dinanzi al giudice naturale e difendersi personalmente o con l'assistenza di un legale di propria scelta, col quale possa comunicare in piena libertà e confidenza;
- d) avere l'assistenza legale gratuita di un avvocato difensore se non dispone di mezzi sufficienti per provvedere alla sua difesa e se gli interessi della giustizia lo richiedono; avere l'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;
- e) interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ottenere la comparizione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;
- f) non essere obbligato a testimoniare contro di sé o a confessarsi colpevole;
- g) se giudicato colpevole di un reato, fare appello contro la sentenza dinanzi ad un'istanza superiore, nei modi previsti dalla legge;
- h) vedere rispettata in ogni circostanza la sicurezza della propria persona e della sua vita privata.

17. — Ogni Stato Parte garantisce a tutti i minori a rischio e a quelli accusati di un reato il diritto ad un regime giudiziario speciale per i minori applicabile a tutta la durata degli interrogatori, del processo e dell'applicazione della sentenza, che sia compatibile con la loro età, ne protegga la dignità, ne promuova la riabilitazione e il reinserimento e li metta in condizione di svolgere un ruolo costruttivo nella società.

18. [ex 14] — Nessun individuo può essere imprigionato perché incapace di assolvere un debito o di adempiere a qualsiasi altra obbligazione civile.

19. [ex 16] — a) Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso delitto. Chiunque subisca tale misura può ricorrere contro la sua legittimità e fare istanza di scarcerazione.

b) Ogni imputato la cui innocenza è stata dichiarata con sentenza definitiva ha il diritto di essere indennizzato per il danno sofferto.

20. [ex 15] — a) Ogni condannato ad una pena privativa della libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana.

b) Gli imputati sono separati dai condannati e sono soggetti ad un trattamento adeguato alla loro condizione di persone in attesa di giudizio.

c) Lo scopo essenziale del sistema penitenziario è la correzione e il reinserimento sociale dei prigionieri.

21. [ex 17] — a) Nessuno può essere fatto oggetto di interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di attentati illegittimi al proprio onore o alla propria reputazione.

b) Chiunque ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

22. [ex 18] — La personalità giuridica è un diritto inerente a ciascun individuo.

23. — Tutti gli Stati Parti della presente Carta devono garantire un mezzo di ricorso efficace ad ogni individuo i cui diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta siano violati, anche se la violazione è stata commessa da persona nell'esercizio di una funzione ufficiale.

24. [ex 19, 28] — a) Ogni cittadino ha il diritto di esercitare liberamente un'attività politica.

b) Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente scelti.

c) Ogni cittadino ha il diritto di candidarsi o di scegliere i propri rappresentanti in libere e regolari elezioni, che garantiscano condizioni di uguaglianza fra tutti i cittadini e assicurino la libera espressione della volontà dell'elettorato.

d) Ogni cittadino ha il diritto di accedere, in termini generali di uguaglianza, ai pubblici servizi nel suo Paese in condizioni di pari opportunità.

e) Ogni cittadino ha il diritto di formare associazioni e di aderirvi liberamente.

f) Ogni cittadino ha il diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione pacifica.

g) Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di tali diritti se non quelle imposte conformemente alla legge che si rendano necessarie in una società rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo per proteggere la sicurezza nazionale o l'incolumità, l'ordine, la salute o la morale pubblici o i diritti e le libertà altrui.

25. [ex 37] — Le minoranze non possono essere private del diritto di godere della propria vita culturale, di utilizzare la propria lingua e di seguire gli insegnamenti della propria religione; la legge regola l'esercizio di tali diritti.

26. [ex 20] — a) Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato Parte ha il diritto alla libertà di movimento e la libertà di scegliere il luogo di residenza in qualunque parte del territorio, nei limiti della legge in vigore.

b) Uno straniero legalmente presente nel territorio di uno Stato Parte può essere espulso solo in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve avere, salvo che non si oppongano considerazioni di sicurezza nazionale, la possibilità di proporre ricorso dinanzi all'autorità competente; in ogni caso è vietata l'espulsione collettiva.

27. [ex 21-22] — a) A nessuno può essere impedito in maniera arbitraria o illegale di lasciare un qualunque Paese, incluso il proprio, né vietargli di risiedere in una determinata località del Paese o obbligarlo a risiedervi.

b) Nessuno può essere espulso dal proprio Paese e a nessuno può essere impedito di farvi ritorno.

28. [ex 23] — Chiunque ha diritto di chiedere asilo politico in altri Paesi per sfuggire a persecuzioni. Non può godere di tale diritto chi sia perseguito per un reato di diritto comune. I rifugiati politici non possono essere estradati.

29. [ex 24] — a) Ognuno ha diritto ad una cittadinanza, e nessuno può essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza senza una valida ragione legale.

b) Gli Stati Parti prenderanno, conformemente alla loro legislazione, tutte le misure adeguate a permettere ad un minore di acquisire la cittadinanza della madre, con riguardo all'interesse del minore.

c) A nessuno sarà negato il diritto di acquisirne un'altra cittadinanza conformemente alle procedure legalmente applicabili del suo Paese.

30. [ex 26-27] — a) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di convinzione e di religione, che non può essere oggetto di alcuna restrizione che non sia prevista dalla legge.

b) La libertà di manifestare o praticare la propria religione o le proprie convinzioni o di esercitarne il culto individualmente o collettivamente non può essere oggetto di alcuna restrizione che non sia prevista dalla legge e che si renda necessaria all'interno di una società tollerante e

rispettosa delle libertà e dei diritti dell'uomo per proteggere la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la moralità pubblici o i diritti fondamentali e le libertà altrui.

c) Ai genitori e ai tutori è garantita la libertà di provvedere all'educazione religiosa e morale dei figli.

31. [ex 25] — Il diritto alla proprietà privata è garantito ad ogni individuo. In nessun caso è lecito privarlo in tutto o in parte dei suoi beni, in maniera arbitraria o illegale.

32. — a) La presente Carta garantisce il diritto all'informazione e la libertà d'informazione, d'opinione e d'espressione, nonché il diritto di ricercare, ricevere e trasmettere informazioni con tutti i mezzi, senza aver riguardo alle frontiere geografiche.

b) Tali diritti e libertà sono esercitati nel quadro dei principi fondamentali della società e saranno sottoposti alle sole restrizioni necessarie per il rispetto dei diritti e della reputazione altrui e per proteggere la sicurezza nazionale o l'ordine, la salute e la moralità pubblici.

33. [ex 38] — a) La famiglia, fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna, è l'unità naturale e fondamentale della società. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto a uomini e donne in età maritabile. Non si può procedere al matrimonio senza il pieno consenso dei promessi sposi. La legge in vigore regola i diritti e doveri degli sposi in vista del matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

b) Lo Stato e la società garantiscono la protezione della famiglia e dei suoi membri, il rafforzamento dei suoi vincoli, il divieto di ogni forma di violenza e di maltrattamenti nei rapporti fra i suoi membri, particolarmente nei confronti delle donne e dei bambini. Garantiscono parimenti alla madre, al bambino, alla persona anziana e alle persone con particolari bisogni la protezione e l'assistenza necessarie e assicurano agli adolescenti e ai giovani le massime opportunità di sviluppo fisico e mentale.

c) Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative e giudiziarie atte a garantire la protezione, la sopravvivenza e il benessere dei minori in un'atmosfera di libertà e di dignità. In ogni caso l'interesse superiore del minore è il criterio di base per tutte le misure da adottare, anche quando si tratta di un delinquente giovanile o di un minore a rischio.

d) Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire ai giovani il diritto di praticare un'attività sportiva.

34. [ex 30] — a) Il diritto al lavoro è un diritto naturale di ogni cittadino. Lo Stato si impegna a garantire un impiego al maggior numero possibile di quanti lo cercano, garantendo al contempo le esigenze della produzione, la libertà di lavoro e le pari opportunità senza discriminazione di alcun genere basata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica, l'appartenenza ad un sindacato, l'origine nazionale o sociale, la disabilità o altre condizioni.

b) Ogni lavoratore ha il diritto di godere di condizioni di lavoro giuste e favorevoli tali da garantirgli un salario equo, che gli permetta di soddisfare i bisogni essenziali propri e della propria famiglia, un limite nell'orario di lavoro, un adeguato riposo e ferie periodiche retribuiti, condizioni di lavoro sicure e igieniche, la protezione delle donne, dei bambini e dei disabili sul luogo di lavoro.

c) Gli Stati Parti riconoscono il diritto dell'infanzia alla protezione dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di un lavoro potenzialmente pericoloso o in grado di compromettere l'educazione o mettere a rischio la salute o lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. A tal fine e tenuto conto delle disposizioni in materia degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti devono in particolare:

1. fissare un'età minima per l'impiego;
2. prevedere un'adeguata disciplina degli orari e delle condizioni di lavoro;
3. prevedere pene o altre sanzioni atte ad assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

d) È vietata qualsiasi distinzione fra uomini e donne nell'esercizio del diritto di beneficiare in maniera effettiva di una formazione, di un impiego, della protezione sul lavoro e di un pari salario per un lavoro di pari valore e qualità.

e) Ogni Stato Parte garantisce protezione ai lavoratori immigrati nel suo territorio conformemente alle proprie leggi.

35. [ex 29] — a) Ogni individuo ha il diritto di costituire sindacati o di aderirvi e di praticare liberamente l'attività sindacale per difendere i suoi interessi.

b) Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di tale diritto salvo quelle imposte conformemente alla legge e che si rendano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale o l'incolumità, l'ordine, la salute o la morale pubblici o i diritti e le libertà altrui.

c) Ogni Stato Parte garantisce il diritto di sciopero, nei limiti stabiliti dalla legge.

36. — Gli Stati Parti garantiscono il diritto di ogni cittadino alla previdenza sociale, ivi compresa l'assicurazione sociale.

37. — Il diritto allo sviluppo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e tutti gli Stati Parti sono tenuti a formulare politiche di sviluppo e ad adottare provvedimenti per garantire tale diritto. Devono inoltre rendere effettivi i valori di solidarietà e cooperazione fra di loro e sul piano internazionale, al fine di eliminare la povertà e di realizzare lo sviluppo economico, sociale, culturale e politico. In forza di tale diritto, ogni cittadino ha il diritto di partecipare allo sviluppo, di contribuirvi e di goderne i benefici e i frutti.

38. — Ogni individuo ha il diritto, per sé e per la propria famiglia, ad un livello di vita atto ad assicurargli il personale benessere ed una vita decente, ivi compresi vitto, vestiario, alloggio e servizi, e ha diritto ad un ambiente sano. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle risorse disponibili, per assicurare la realizzazione di tale diritto.

39. — a) Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni membro della società a godere del miglior livello raggiungibile di salute fisica e mentale e il diritto di ogni cittadino a godere di accesso gratuito e senza discriminazioni ai servizi sanitari e ai centri di cure mediche.

b) Le misure intraprese dagli Stati Parti comprendono le seguenti:

1. lo sviluppo di strutture sanitarie di base e la garanzia di accesso gratuito e senza discriminazioni ai servizi dei centri di cure mediche;
2. il compimento di ogni sforzo per la lotta alle malattie attraverso mezzi di prevenzione e cura al fine di ridurre la mortalità;
3. l'azione di sensibilizzazione e la promozione dell'educazione sanitaria;
4. la lotta contro le pratiche tradizionali che recano pregiudizio alla salute individuale;
5. la garanzia di un nutrimento di base e di acqua potabile per tutti;
6. la lotta contro l'inquinamento ambientale e l'allestimento di sistemi di depurazione;
7. la lotta contro il tabagismo, le droghe e le sostanze psicotrope.

40. — a) Gli Stati Parti si impegnano a garantire che le persone mentalmente o fisicamente disabili possano godere di una vita decente, in condizioni atte ad assicurarne la dignità, a promuoverne l'autonomia e ad agevolarne la partecipazione attiva alla società.

b) Gli Stati Parti forniscono gratuitamente servizi sociali a tutti i disabili, ivi compreso il supporto materiale per chi ne ha bisogno, direttamente o alle loro famiglie allo scopo di permettere alle famiglie di assisterli e di fare tutto il necessario per evitare di affidarli ad un'istituzione. In ogni caso, sarà preso in considerazione il supremo interesse della persona disabile.

c) Gli Stati Parti adottano tutte le misure necessarie per combattere la disabilità con ogni mezzo possibile, ivi compresi programmi sanitari, azioni di sensibilizzazione e di educazione.

d) Gli Stati Parti forniscono tutti i servizi educativi appropriati per i disabili, tenendo conto dell'importanza di integrare questi soggetti nel sistema educativo, l'importanza della formazione professionale e della preparazione all'esercizio di un'attività professionale, e la creazione di adeguate opportunità lavorative nel settore pubblico o privato.

e) Gli Stati Parti forniscono tutti i servizi sanitari appropriati per i disabili, ivi compresi i servizi di riabilitazione, per integrarli nella società.

f) Gli Stati Parti garantiscono ai disabili l'accesso a tutti i servizi collettivi pubblici e privati.

41. [ex 34] — a) Lo sradicamento dell'analfabetismo è un obbligo imperativo e ogni cittadino ha diritto all'educazione.

b) Gli Stati Parti garantiscono ai loro cittadini l'insegnamento primario e fondamentale gratuito. L'insegnamento primario, quanto meno, deve essere obbligatorio e facilmente accessibile a tutti.

c) Gli Stati Parti prendono le misure necessarie, in tutti i campi, per assicurare la collaborazione fra uomini e donne al fine di raggiungere gli scopi dello sviluppo.

d) Gli Stati Parti garantiscono un insegnamento finalizzato alla totale realizzazione dell'essere umano e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

e) Gli Stati Parti operano per ricomprendere i principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali all'interno dei programmi e delle attività d'insegnamento, dei metodi educativi e dei programmi pedagogici, sia ufficiali che non ufficiali.

f) Gli Stati Parti assicurano i meccanismi necessari per garantire l'educazione primaria a tutti i cittadini e predispongono piani nazionali per l'educazione degli adulti.

42. [ex 36] — a) Ogni persona ha il diritto di partecipare alla vita culturale e di godere dei frutti del progresso scientifico e delle sue applicazioni.

b) Gli Stati Parti si impegnano a rispettare la libertà della ricerca scientifica e della creatività e a garantire la protezione degli interessi morali e materiali collegati alla produzione scientifica, letteraria o artistica.

c) Gli Stati Parti agiscono in comune e rafforzano la cooperazione reciproca a tutti i livelli, con la piena partecipazione degli intellettuali e degli inventori e delle loro organizzazioni, al fine di elaborare ed implementare programmi ricreativi, culturali, artistici e scientifici.

43. — Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata nel senso di recare pregiudizio ai diritti ed alle libertà protetti dalle legislazioni degli Stati Parti, o enunciati negli strumenti internazionali o regionali dei diritti umani che gli Stati Parti hanno adottato o ratificato, ivi compresi i diritti delle donne, del fanciullo e delle minoranze.

44. — Nei casi in cui non si sia già provveduto ad opera della legislazione esistente o di altre disposizioni, gli Stati Parti si impegnano ad adottare, conformemente alle loro procedure costituzionali e alle previsioni della presente Carta, le leggi necessarie o altri provvedimenti al fine di rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla presente Carta.

45. — a) Sarà istituito, ai sensi della presente Carta, un Comitato arabo dei diritti umani, d'ora in avanti denominato « il Comitato ». Il Comitato sarà composto da sette membri eletti a scrutinio segreto dagli Stati Parti della presente Carta.

b) Il Comitato sarà formato da rappresentanti degli Stati Parti della presente Carta, che siano personalità di grande esperienza e competenza nei campi d'attività del Comitato. I membri del Comitato svolgeranno i loro compiti a titolo personale e con assoluta imparzialità e integrità.

c) Il Comitato non comprenderà più di un membro per ogni Stato Parte. Tale membro sarà rieleggibile per una sola volta. Sarà strettamente osservato il principio di rotazione.

d) I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di tre dei membri eletti alla prima elezione, che saranno estratti a sorte, si concluderà al termine dei primi due anni.

e) Sei mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi inviterà gli Stati Parti a proporre entro tre mesi i loro candidati. Due mesi prima della data dell'elezione il Segretario Generale fornirà agli Stati Parti la lista dei candidati. Saranno eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Se due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti e, in virtù di questo, il numero di candidati col maggior numero di voti eccede il numero richiesto, sarà condotto un secondo ballottaggio fra i candidati con uguale numero di voti. Se i voti sono ancora uguali, il membro o i membri saranno estratti a sorte. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della Carta.

f) Il Segretario Generale inviterà gli Stati Parti ad una riunione dedicata all'elezione dei membri del Comitato presso la sede della Lega degli Stati Arabi. Il *quorum* è costituito dalla maggioranza degli Stati Parti. Se il *quorum* non è raggiunto, il Segretario generale convocherà una nuova riunione in cui il *quorum* sarà costituito da un terzo degli Stati Parti. Se il *quorum* non è ancora raggiunto, il Segretario generale convocherà una terza riunione che si terrà senza tener conto del numero degli Stati Parti presenti.

g) La prima riunione del Comitato sarà convocata dal Segretario Generale. Durante questa riunione, il Comitato eleggerà fra i propri membri il suo Presidente, per un mandato di due anni rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni. Il Comitato stabilirà il proprio statuto e un regolamento interno e determinerà la frequenza delle proprie riunioni. Il Comitato si riunirà presso la sede della Lega degli Stati Arabi. Può anche riunirsi in qualsiasi Stato Parte della presente Carta, su invito di quest'ultimo.

46. — a) Il Segretario Generale, ricevuta notificazione dal Presidente del Comitato, dichiarerà un seggio vacante nei seguenti casi:

1. morte;
2. dimissioni;
3. se, su opinione unanime degli altri membri, un membro del Comitato ha cessato di adempiere alle sue funzioni per una causa accettabile o per qualsiasi ragione, al di fuori di un'assenza temporanea.

b) Se un seggio è dichiarato vacante ai sensi del paragrafo a) e se il mandato del membro da sostituire non è in scadenza entro sei mesi dalla vacanza, il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi ne darà notizia a ciascuno degli Stati Parti della presente Carta, che entro due mesi può proporre candidature ai sensi dell'articolo 45 allo scopo di reintegrare il seggio vacante.

c) Il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi preparerà un elenco in ordine alfabetico dei nomi così proposti e li sottoporrà agli Stati Parti della presente Carta. L'elezione per reintegrare il seggio vacante si terranno ai sensi delle relative disposizioni.

d) Un membro del Comitato eletto per reintegrare un seggio dichiarato vacante ai sensi del paragrafo a) manterrà l'incarico per il resto del mandato del membro sostituito secondo le precedenti disposizioni.

e) Il Segretario Generale procurerà dal bilancio della Lega degli Stati Arabi le necessarie risorse finanziarie, di personale e di mezzi materiali per l'effettiva realizzazione delle funzioni del Comitato. I membri del Comitato saranno considerati, ai fini remunerativi e di rimborso spese, come consulenti del Segretariato.

47. — Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare ai membri del Comitato le immunità necessarie per la loro tutela nei confronti di ogni forma di impedimento, pressione morale o materiale o azione giudiziaria al riguardo delle posizioni assunte o delle dichiarazioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri del Comitato.

48. — a) Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi rapporti sulle misure intraprese per dare efficacia ai diritti e alle libertà riconosciuti nella presente Carta e sui progressi compiuti nel loro esercizio. Il Segretario Generale trasmetterà tali rapporti al Comitato per esaminarli.

b) Gli Stati Parti presenteranno al Comitato un rapporto iniziale entro un anno dalla data di entrata in vigore della Carta ed un rapporto periodico ogni tre anni. Il Comitato può richiedere agli Stati Parti di integrarlo con informazioni supplementari relative all'applicazione della Carta.

c) Il Comitato esaminerà pubblicamente i rapporti presentati dagli Stati Parti ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, alla presenza e con la collaborazione dei rappresentanti degli Stati Parti il cui rapporto è preso in esame.

d) Il Comitato esaminerà il rapporto, farà le sue osservazioni e formulerà le raccomandazioni necessarie conformemente agli obiettivi della Carta.

e) Il Comitato presenterà un rapporto annuale contenente le sue osservazioni e raccomandazioni al Consiglio della Lega, per il tramite del Segretario Generale.

f) I rapporti, le osservazioni conclusive e le raccomandazioni del Comitato sono documenti pubblici; il Comitato ne assicura ampia diffusione.

49. — *a)* Il Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi proporrà la presente Carta, una volta approvata dal Consiglio della Lega, agli Stati Parti per la firma, la ratifica o l'adesione.

b) La presente Carta entra in vigore due mesi dopo la data di deposito del settimo strumento di ratifica presso il Segretariato della Lega degli Stati Arabi.

c) Dopo la sua entrata in vigore, la presente Carta avrà efficacia in ogni Stato due mesi dopo che lo Stato in questione avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretariato.

d) Il Segretario Generale informerà gli Stati Parti del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

50. — Ogni Stato Parte può proporre per iscritto emendamenti alla presente Carta, per il tramite del Segretario Generale. Dopo aver notificato gli emendamenti agli altri Stati Parti, il Segretario Generale convoca gli Stati Parti per esaminare gli emendamenti in vista della loro approvazione, previa la presentazione al Consiglio della Lega per l'adozione.

51. — Gli emendamenti entreranno in vigore e saranno vincolanti per gli Stati Parti che li avranno recepiti dopo l'approvazione di due terzi degli Stati Parti della Carta.

52. — Ogni Stato Parte può proporre protocolli supplementari alla presente Carta, che saranno adottati con la medesima procedura seguita per l'adozione degli emendamenti alla Carta.

53. — *a)* Ogni Stato Parte, all'atto della firma della presente Carta o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, può porre una riserva su un qualsiasi articolo della Carta, a condizione che tale riserva non sia incompatibile con gli obiettivi e le finalità fondamentali della Carta.

b) Ogni Stato Parte che ha posto una riserva ai sensi del paragrafo *a)* del presente articolo può ritirarla in ogni momento indirizzando una notifica al Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi.

c) Il Segretario Generale notificherà agli Stati Parti le riserve poste e le richieste di ritiro delle stesse.